



CITTÀ DI CAMPODARSEGO

Provincia di Padova

Regolamento comunale per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici.

Approvato con deliberazione di C.C. n. 36 del 24-09-2018

INDICE

- Art. 1 – Oggetto e finalità**
- Art. 2 – Tipologia degli interventi**
- Art. 3 – Destinatari dei benefici**
- Art. 4 - Esclusioni**
- Art. 5 - Finanziamenti**
- Art. 6 – Aree di intervento**
- Art.7 – Partenariato**
- Art. 8 – Patrocinio comunale**
- Art. 9 - Richiesta e concessione di patrocinio**
- Art. 10 - Contributi per attività ordinaria**
- Art. 11- Rendiconto e liquidazione contributi per attività ordinaria**
- Art. 12 – Sovvenzioni, contributi finanziari, collaborazioni e vantaggi economici per attività a carattere straordinario.**
- Art. 13 - Rendiconto e liquidazione contributi per attività a carattere straordinario**
- Art. 14 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento**
- Art. 15 - Revoca dei contributi**
- Art. 16 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune**
- Art. 17 - Pubblicizzazione dei contributi**
- Art. 18 - Entrata in vigore e norma transitoria**
- Art. 19 – Pubblicità**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., la concessione di sovvenzioni, sussidi, contributi, collaborazioni e vantaggi economici di qualunque genere, con esclusione delle sponsorizzazioni, da parte del Comune, predeterminandone i criteri e le modalità cui l'Amministrazione dovrà attenersi, in attuazione dei principi costituzionali del buon andamento, di imparzialità e di trasparenza dell'azione amministrativa.

2. Il Comune concede le provvidenze di cui al precedente comma 1 con le modalità e con l'osservanza dei criteri stabiliti dal presente regolamento, al fine di sostenere ed incentivare lo svolgimento di autonome attività rivolte alla realizzazione di iniziative di soggetti terzi che perseguono fini di pubblico interesse a favore della comunità, nell'ambito delle aree di intervento di cui al successivo art. 6.

Art. 2 – Tipologia degli interventi

1. L'intervento del Comune può concretizzarsi in forma di:

a. sovvenzioni, allorché l'Ente si fa carico interamente della spesa per la realizzazione di una iniziativa organizzata da soggetti terzi;

b. contributi finanziari, quale concorso per l'effettuazione della ordinaria attività annuale, e allorché l'Ente si accolla solo una parte della spesa complessiva;

c. collaborazioni, consistenti nelle attribuzioni di vantaggi economici diversi dall'erogazione di danaro, allorché il Comune sostiene progetti ed iniziative mediante:

- uso gratuito di materiali ed attrezzature di proprietà comunale e trasporto degli stessi;

- uso di servizi forniti dal comune a titolo gratuito o a condizioni di favore;

- uso episodico, a titolo gratuito, di sale comunali per svolgere iniziative. In tal caso l'uso è subordinato all'assunzione di apposito impegno da parte del soggetto utilizzatore che garantisca l'integrità (e la correttezza dell'uso) del bene pubblico;

- agevolazione sull'imposta per la pubblicità;

- agevolazione sulla tassa di occupazione suolo pubblico;

- collaborazione tecnica del personale comunale;

- concessione di premi quali coppe, medaglie e simili;

- stampa manifesti e spedizione di inviti, e altre attività di promozione delle iniziative in oggetto;

- utilizzo della pubblica illuminazione;

- altre forme di supporto adeguate all'iniziativa;

d. patrocinio, quale forma simbolica di adesione e manifestazione di apprezzamento da parte dell'ente per un'iniziativa organizzata da soggetti terzi.

2. In caso di necessità inderogabili, il Comune può riservarsi la facoltà di revocare i servizi o l'uso dei locali e dei mezzi precedentemente concessi.

Art. 3 – Destinatari dei benefici

1. La concessione di sovvenzioni o contributi e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, può essere disposta dall'Amministrazione Comunale a favore di:

a. soggetti iscritti all'Albo Comunale delle Associazioni, enti privati, associazioni, società sportive, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, dotate di personalità giuridica, nonché di comitati e circoli per attività che non abbiano scopo di lucro;

b. enti pubblici o istituzioni pubbliche, per le attività che essi esplicano a beneficio della popolazione del Comune;

2. I soggetti di cui sopra devono svolgere le iniziative per le quali si richiede il beneficio nell'ambito del territorio comunale.

3. Potranno essere assegnati benefici per le iniziative che si svolgono al di fuori del territorio comunale, purché presentino contenuti direttamente legati alla città di Campodarsego e/o rivestano

caratteristiche di particolare rilievo, rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali ed economici.

Art. 4 - Esclusioni

1. Nell'ambito dei soggetti beneficiari, sono esclusi i movimenti e partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 5 - Finanziamenti

1. La concessione dei benefici ai soggetti di cui al precedente art. 3, è subordinata allo stanziamento di adeguate risorse finanziarie nel bilancio dell'Ente.

Art. 6 – Aree di intervento

1. I benefici di cui all'art. 2 sono concessi dal Comune per le seguenti iniziative:

- a. culturali e scientifiche;
 - b. connesse all'educazione, all'istruzione e alla formazione;
 - c. di promozione sportiva e ricreativa;
 - d. inerenti lo sviluppo turistico e socio-economico del territorio;
 - e. rivolte alla tutela dell'ambiente e del territorio e alla conoscenza dei valori ambientali;
 - f. rivolte alla tutela della salute e del benessere psicofisico;
 - g. di sostegno ai programmi di cooperazione allo sviluppo ed interventi di solidarietà internazionale;
 - h. rivolte al miglioramento della condizione giovanile e alla valorizzazione del contributo dei giovani e degli anziani alla vita cittadina;
 - i. attività connesse a celebrazioni di ricorrenze e solennità civili e religiose;
2. E' in ogni caso vietata la concessione di contributi, sovvenzioni, vantaggi economici o sussidi finalizzata ad iniziative di propaganda politica e/o sindacale.

Art.7 – Partenariato

1. Il Comune a fronte di attività, iniziative, progetti promossi e/o organizzati da soggetti terzi, in relazione alla peculiare rilevanza e alla stretta correlazione con obiettivi e programmi dell'Amministrazione, può decidere di acquisire la veste di copromotore o compartecipe dell'iniziativa. In tal caso, ove ritenuto necessario, verrà stipulato apposito accordo di partenariato con i soggetti terzi con i quali verranno definite le relative aree di intervento, gli oneri e gli obblighi a carico di ciascuno.

Art. 8 – Patrocinio comunale

1. Il patrocinio rappresenta una forma simbolica di adesione ed una manifestazione di apprezzamento da parte dell'ente e viene concesso per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di interesse pubblico ritenute meritevoli ed attinenti alle materie indicate all'art. 2.
2. Condizione per la concessione del patrocinio è l'assenza di fini di lucro dell'iniziativa per la quale viene richiesto. Fanno eccezione le iniziative che, seppur a scopo di lucro, promuovono l'immagine e il prestigio dell'Amministrazione Comunale e le attività di carattere formativo e/o di particolare rilievo sul piano culturale ed artistico.
3. Non possono essere oggetto di concessione del patrocinio le iniziative e manifestazioni contrastanti con le finalità istituzionali del Comune, i progetti di durata indefinita, le attività promosse da partiti, organizzazioni o movimenti politici finalizzati alla propaganda o al proselitismo, o al finanziamento della propria struttura organizzativa.
4. Il patrocinio viene concesso su richiesta dei soggetti interessati.
5. La concessione del patrocinio comporta l'obbligo di menzionare il riconoscimento in tutte le forme di diffusione dell'iniziativa; in tal caso il materiale informativo dovrà recare lo stemma comunale e la dicitura "Con il patrocinio della Città di Campodarsego";

6. La sua concessione non comporta necessariamente l'attribuzione di contributi o altri vantaggi economici da parte dell'Ente.
7. È fatto divieto di utilizzo dello stemma comunale, fatto salvo unicamente per i casi di concessione di patrocinio e di iniziative realizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale
8. Il patrocinio può essere revocato qualora l'oggetto del patrocinio stesso risultasse nei fatti non rispondente ai criteri dettati con il presente atto dal Comune di Campodarsego, senza che possano essere avanzate pretese di risarcimenti od indennizzi di sorta.
9. Qualora il patrocinio venisse utilizzato impropriamente, senza la necessaria concessione, oppure violando le eventuali disposizioni nella stessa contenute, l'Amministrazione Comunale si riserva di agire in tutte le opportune sedi per la tutela dei propri interessi, anche con richiesta di risarcimento dei danni d'immagine eventualmente subiti.

Art. 9 - Richiesta e concessione di patrocinio

1. La domanda di patrocinio deve essere formulata preferibilmente utilizzando i modelli pubblicati sul sito internet del Comune di Campodarsego secondo le modalità ivi indicate, almeno trenta giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. Nel caso di richiesta congiunta di patrocinio, contributo, collaborazione, vantaggio economico, ecc., si applicano le disposizioni, le modalità e i termini previsti per le richieste di contributo di cui all'art. 12.
2. La domanda di patrocinio deve contenere:
 - a) l'esatta denominazione del soggetto richiedente, la sua natura giuridica, la sede, il numero di codice fiscale e partita IVA, se posseduta;
 - b) le generalità del legale rappresentante e la carica da esso ricoperta;
 - c) l'attività per la quale si richiede il patrocinio (con una descrizione sintetica della stessa) ed il relativo periodo di realizzazione
 - d) l'impegno ad apporre, in caso di concessione del patrocinio, nel materiale informativo, lo stemma del Comune e la dicitura "con il patrocinio della Città di Campodarsego";
 - d) l'indicazione di essere a conoscenza che ogni responsabilità civile e penale, inerente o conseguente alla realizzazione dell'iniziativa per la quale viene chiesto il patrocinio è a carico dell'organizzatore.
4. La valutazione della richiesta è effettuata solo in presenza della documentazione completa. Ove la mancata o parziale presentazione dei documenti necessari sussista anche a seguito della richiesta di integrazione da parte del Comune, la domanda è ritenuta inammissibile.
5. Il patrocinio è concesso con lettera del Sindaco su istruttoria del Funzionario competente per materia e comunicato alla Giunta. L'istruttoria deve evidenziare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed il rispetto dei criteri fissati dal presente Regolamento.
6. Il patrocinio è concesso per la singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.

Art. 10 - Contributi per attività ordinaria

1. I contributi per l'attività ordinaria annuale di enti e associazioni vengono assegnati sulla base di un'istruttoria che tenga conto di criteri e graduazioni individuati annualmente con atto di indirizzo della Giunta.
2. Gli uffici provvederanno, con propria determinazione, ad assegnare i contributi comunicando altresì al soggetto richiedente le eventuali modalità di liquidazione.
3. Le domande devono essere presentate di norma entro il termine stabilito dal relativo avviso.
4. Le domande di ammissione ai contributi devono essere formulate compilando un apposito modulo messo a disposizione sul sito internet comunale, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate al Comune, e corredate da:

- a. una dettagliata descrizione delle attività e/o dei programmi da realizzare ;
 - b. il bilancio di previsione dell'anno in corso e il bilancio consuntivo dell'anno precedente;
 - c. documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia dello statuto e dell'atto costitutivo) ad esclusione dei soggetti già iscritti all' "Albo Comunale delle Associazioni";
5. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

Art. 11- Rendiconto e liquidazione contributi per attività ordinaria

1. I contributi assegnati per l'attività ordinaria annuale sono liquidati previa presentazione della seguente documentazione:
 - a. Breve relazione illustrativa dell'attività svolta, riguardante anche i risultati raggiunti;
 - b. Ulteriore documentazione richiesta dal relativo avviso.
2. L'amministrazione si riserva di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato e di acquisire copia della documentazione probatoria.
3. L'erogazione dei contributi avviene per il 50% con il provvedimento di cui all'art. 10, comma 2 e per il saldo nell'esercizio successivo, entro 30 giorni dalla presentazione del rendiconto dell'anno per il quale il contributo è stato concesso.
4. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale delle attività programmate, fatti salvi i casi di forza maggiore, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
5. La mancata presentazione del bilancio consuntivo costituisce elemento ostativo all'erogazione del contributo.
6. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti per i quali emergano eventuali inadempimenti nei rapporti con il Comune di Campodarsego, nonché di soggetti che avendo in precedenza richiesto contributi non abbiano presentato regolare rendicontazione o non abbiano realizzato le attività programmate, se non per cause di forza maggiore non imputabili al soggetto.

Art. 12 – Sovvenzioni, contributi finanziari, collaborazioni e vantaggi economici per attività a carattere straordinario.

1. Le domande di ammissione alle provvidenze di cui all'art. 2 per attività a carattere straordinario devono essere formulate compilando un apposito modulo messo a disposizione sul sito internet comunale, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente, indirizzate al Comune, e corredate da:
 - a. una dettagliata descrizione delle attività da realizzare, con la relativa previsione di spesa;
 - b. indicazione delle risorse finanziarie, ivi compresi gli eventuali previsti introiti derivanti da vendita di biglietti, sponsor, contributi di altre associazioni/enti, di cui il beneficiario dovrà fare espressa e dettagliata menzione nella rendicontazione;
 - c. specificazione dei benefici richiesti al Comune e/o ad altri Enti;
 - d. documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti (copia dello statuto e dell'atto costitutivo), ad esclusione dei soggetti iscritti al "Albo Comunale delle Associazioni";
 - e. dichiarazione che l'iniziativa o attività non ha scopo di lucro, nè finalità di propaganda politica o sindacale;
2. Le domande pervenute vengono istruite dall'ufficio competente per materia e, sentito l'assessore competente, sono sottoposte all'esame della Giunta Comunale, che valuta la coerenza dell'attività, dell'iniziativa e della manifestazione con gli obiettivi istituzionali, e, con apposita deliberazione, determina lo stanziamento delle risorse da assegnare o eventuali vantaggi economici da concedere.
3. Gli uffici provvederanno, con propria determinazione, ad assegnare i contributi finanziari comunicando altresì al soggetto richiedente le eventuali modalità di liquidazione, ovvero la mancata assegnazione con la relativa motivazione.

4. Le domande devono essere presentate almeno 30 giorni prima della data di realizzazione dell'attività.
5. Il Comune si riserva la facoltà di compiere azioni di verifica e controllo al fine di accertare la regolare attuazione delle iniziative a favore delle quali sono stati assegnati i contributi.

Art. 13 - Rendiconto e liquidazione contributi per attività a carattere straordinario

1. Il contributo per attività a carattere straordinario sarà liquidato previa presentazione della seguente documentazione:
 - a. Breve relazione illustrativa dell'iniziativa, riguardante anche i risultati raggiunti;
 - b. Rendicontazione economica, comprensiva di voci in entrata e uscita;
2. L'amministrazione si riserva di verificare l'attendibilità di quanto dichiarato e di acquisire copia della documentazione probatoria. Qualora dalla suddetta documentazione dovesse emergere la realizzazione parziale dell'iniziativa, fatti salvi i casi di forza maggiore, ovvero costi inferiori rispetto al preventivo, il contributo sarà ridotto proporzionalmente.
3. La mancata presentazione del rendiconto costituisce elemento ostativo alla concessione di contributi e sovvenzioni, nonché degli altri contributi e/o benefici in favore del soggetto inadempiente.
4. Non si procederà alla concessione del contributo nei confronti dei soggetti per i quali emergano eventuali inadempimenti nei rapporti con il Comune di Campodarsego.

Art. 14 - Contributi non ricadenti nella disciplina del presente regolamento

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai contributi, alle sovvenzioni e alle altre forme di agevolazione, anche di natura socio-assistenziale, comunque dovute in virtù di leggi statali e regionali o disciplinate in altri regolamenti comunali.
2. Il presente regolamento si applica ai contributi di cui al comma 1 solo in via residuale e, specificamente, per quel che attiene gli obblighi di pubblicazione e trasparenza.

Art. 15 - Revoca dei contributi

1. Il contributo viene revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata realizzazione del progetto o iniziativa o attività per le quali il contributo è stato concesso, fatti salvi i casi di forza maggiore che impediscano la realizzazione di attività per le quali siano già state affrontate spese;
 - b. realizzazione di una tipologia diversa di progetto, iniziativa o attività rispetto a quella indicata nella richiesta di beneficio;
 - c. mancata presentazione della documentazione richiesta.

Art. 16 - Condizioni generali che regolano gli interventi del Comune

1. Il Comune non assume responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari e/o vantaggi economici o concesso il patrocinio;
2. Rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione che si costituisca tra i destinatari del contributo e soggetti terzi per forniture di beni e prestazioni di servizi connessi alla realizzazione dell'iniziativa o delle attività oggetto del contributo.
3. Il soggetto beneficiario assume l'intera gestione dell'iniziativa per la realizzazione della quale dovrà acquisire tutte le autorizzazioni previste per legge nel rispetto delle prescrizioni imposte dagli organi di controllo, ogni responsabilità riveniente dalla realizzazione dell'iniziativa tenendo sollevato e indenne il Comune da tutti i danni diretti e indiretti che possano a chiunque derivare in connessione o

in dipendenza dell'iniziativa, anche in relazione all'utilizzo improprio di strutture e/o attrezzature ed impianti di proprietà comunale.

Art. 17 - Pubblicizzazione dei contributi

1. Gli atti di concessione dei contributi ovvero della sovvenzione, sussidio o vantaggio economico, e i relativi dati vengono pubblicati sul sito istituzionale secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo 15 dalla sua ripubblicazione, ai sensi dell'art 19 dello Statuto della Città di Campodarsego.

Art. 19 – Pubblicità

1. Al presente Regolamento verrà data idonea pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio elettronico e promossa la più ampia conoscenza sul sito internet istituzionale.